

PROTOCOLLO GENERALE DI INTESA

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA (di seguito anche “Università”), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede legale in Genova, Via Balbi 5, 16126, pec: protocollo@pec.unige.it, rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Federico Delfino, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24.09.2025

E

L'AVIS REGIONALE LIGURIA (di seguito anche “AVIS”), con sede legale in Genova, Corso Europa n. 183/2, 16132, pec: Liguria@pec.avis.it codice fiscale 80100970104, rappresentata dal Presidente legale rappresentante pro tempore Dott. Sergio Bertelli nel prosieguo denominate congiuntamente anche “Parti” o, singolarmente, “Parte”

VISTI

a. la legge 21 ottobre 2005, n 219 recante la “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati” e in particolare l’art. 7 comma 2 che dispone: “le associazioni dei donatori volontari di sangue e le relative federazioni concorrono ai fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale attraverso la promozione e lo sviluppo della donazione organizzata di sangue e la tutela dei donatori”;

b. il D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”

ed, in particolare l'art. 2 che statuisce: "E' riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali".

c. lo statuto associativo dell'AVIS Regionale in vigore che all'art. 3 comma 2, recita: "In particolare, ai propri fini l'AVIS Regionale Liguria svolge le seguenti attività:

1. Partecipa alla programmazione delle attività trasfusionali a livello Regionale, in conformità al disposto delle Leggi vigenti in materia, rappresentando l'associazione negli organismi istituzionali e presso le istituzioni di livello Regionale, fornendo direttive e linee di indirizzo alle proprie associate per l'attuazione e il coordinamento delle politiche di settore sul territorio Regionale;

2. Partecipa alla elaborazione delle politiche del terzo settore, con particolare riferimento all'associazionismo ed al volontariato, rappresentando l'Associazione negli organismi di settore istituzionalmente previsti e cooperando all'interno degli organismi associativi di coordinamento;

3. Promuove e organizza campagne regionali di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del sangue, coordinandosi con le proprie Associazioni aderenti e con le istituzioni competenti,

nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale, di propria competenza;

4. Collabora con le altre associazioni di settore e con quelle affini che promuovono l'informazione a favore della donazione di organi e della donazione del midollo osseo;

5. Coordina il flusso informativo a livello Regionale;

6. Promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;

7. Svolge attività di formazione nelle materie di propria competenza anche per Istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola e delle Forze Armate;

8. Promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari, al sostegno della ricerca scientifica, alla cooperazione internazionale ed allo sviluppo del settore socio-sanitario ed alla realizzazione di progetti di interesse associativo”.

PREMESSO

a. che l'Università degli Studi di Genova e l'AVIS Regionale Liguria, nel perseguire le rispettive finalità istituzionali, contribuiscono all'informazione e formazione dei docenti e dei giovani sul tema della solidarietà;

b. che i rapporti tra l'Università e l'AVIS Regionale Liguria nel corso degli anni sono stati regolati da protocolli d'intesa di durata triennale, l'ultimo dei quali, stipulato in data 7.6.2022, è scaduto dal 6.6.2025;

c. che le Parti intendono rinnovare il suddetto protocollo, al fine di

proseguire nell'attività di sensibilizzazione verso la donazione di sangue.

d. l'Università degli Studi di Genova riconosce l'importanza di sostenere l'attività di sensibilizzazione e informazione in relazione alla donazione del sangue al fine di sviluppare e promuovere su tali tematiche la formazione di una più ampia coscienza civile;

TUTTO CIÒ PREMESSO E VISTO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – PREMESSE

1. Le premesse e i visti al presente Protocollo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO GENERALE DI INTESA

1. Il rapporto tra l'UNIVERSITÀ e l'AVIS oggetto del presente Protocollo riguarda i seguenti ambiti:

a) sensibilizzazione alla promozione del dono del sangue nei confronti del personale universitario e degli studenti, nell'ambito di un progetto finalizzato all'educazione alla salute;

b) organizzazione di eventi e giornate per la donazione di sangue: giornate di donazione del sangue saranno organizzate dall'AVIS d'intesa con le Autorità Accademiche secondo un programma prestabilito e sottoscritto tra le Parti, e comunque al termine di una campagna di promozione e proselitismo e fidelizzazione alla donazione di sangue ed emocomponenti, utilizzando proprio personale medico e paramedico qualificato, strumenti e strutture autorizzate.

Ogni responsabilità di natura legale concernente la raccolta delle donazioni, e il successivo utilizzo del sangue raccolto, anche nei confronti di terzi, è dell'AVIS, restando l'Università indenne da ogni onere e responsabilità.

ART. 3 – ACCORDI ATTUATIVI

1. La collaborazione tra Università e AVIS, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata anche tramite la stipula di appositi accordi attuativi tra le Parti e/o tra l'AVIS e le strutture universitarie interessate nel rispetto del presente protocollo e della normativa vigente.

2. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

3. L'AVIS, per realizzare le attività previste nei predetti accordi attuativi, si avvarrà di proprio personale qualificato e di strumenti e strutture proprie che potranno operare a seguito di una pianificazione adeguata e condivisa, interventi educativi, di promozione e di raccolta, anche avvalendosi delle strutture associative presenti sul territorio.

4. L'Università metterà, ove necessario, a disposizione dell'AVIS nell'ambito di tali accordi, compatibilmente con le esigenze istituzionali e nel rispetto dei propri regolamenti, spazi e/o ambienti adeguati all'espletamento delle attività di cui all'art. 2.

ART. 4 – COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

E VERIFICA

1. Per l'attuazione delle attività di cui all'art. 2 le Parti costituiscono una Commissione composta da due componenti designati dall'Università, di cui uno svolgerà funzioni di presidente, e due componenti designati dall'AVIS al quale è conferito il compito di valutare, promuovere, organizzare e monitorare le iniziative di comune interesse.

Per l'Università i componenti sono il Prof. Roberto Lemoli e il Prof. Maurizio Miglino del Dipartimento di Medicina interna e Specialità mediche (DIMI). Per l'AVIS i componenti sono il Dott. Sergio Bertelli e l'Ing. Alessandro Casale.

ART. 5 – ONERI ECONOMICI

1. Il presente Protocollo d'intesa non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quale mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per, le attività oggetto del presente accordo, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'art. 3 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

ART. 6 – DURATA

1. Il presente Protocollo ha durata di tre anni a decorrere dalla sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per un uguale periodo, previa delibera dell'Organo competente.

2. È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al

momento della scadenza del presente Protocollo.

3. Al termine del presente Protocollo le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dagli accordi attuativi stipulati.

ART. 7 – RECESSO O SCIoglimento

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Protocollo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.

2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Protocollo già eseguita.

4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione del Protocollo, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.

ART. 8 – SICUREZZA

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 10, comma 1, del D.M. 5 agosto 1998 n. 363 (Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni).

ni), al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolgono la loro attività presso le università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e s.m.i. saranno individuati di intesa tra le Parti, o le loro articolazioni con autonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovranno essere formalizzati prima dell'inizio delle attività previste negli accordi stessi.

ART. 9 – COPERTURE ASSICURATIVE

1. L'Università garantisce che il personale universitario, gli studenti e i laureati che, eventualmente in base ad apposito accordo attuativo di cui all'art. 3, svolgeranno le attività oggetto del presente Protocollo presso i locali di AVIS sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

2. AVIS garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con il presente Protocollo presso i locali dell'Università.

3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

ART. 10 – RISERVATEZZA

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del Protocollo d'intesa.

ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I ruoli delle Parti, correlati alla tutela e alla protezione dei dati personali, verranno definiti negli accordi di attuazione riconducibili al presente Protocollo oppure in mancanza in uno specifico atto.

2. Ciò premesso, le Parti, nell'espletamento delle attività riconducibili al presente Protocollo e agli eventuali accordi attuativi o in mancanza di essi allo specifico atto, assumono tutte le iniziative e pongono in essere tutti gli adempimenti necessari al fine di garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di privacy e protezione dei dati personali, in particolare avendo cura che le informazioni e i dati assunti in esecuzione del presente Protocollo siano trattati, utilizzati e conservati, nei limiti delle finalità perseguite dal Protocollo stesso. Il trattamento di dati personali da parte delle Parti per il perseguimento delle finalità del presente Protocollo è effettuato in conformità ai principi di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, tra i quali liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza, pertinenza e limitazione, esattezza e aggiornamento, non eccedenza e responsabilizzazione.

3. Ciascuna Parte dichiara di avere formato in materia di privacy e protezione dei dati personali i propri dipendenti e/o collaboratori.

ART. 12 – INCOMPATIBILITÀ

1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto del presente Protocollo, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.

ART. 13 – CONTROVERSIE

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione del presente Protocollo d'Intesa sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.

ART. 14 – REGISTRAZIONE

1. Il presente Protocollo d'Intesa si compone di n. 10 pagine e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

2. Esente da bollo ai sensi degli artt. 82 c. 5 e 104 c. 1 del D.Lgs 117/2017.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

Il Magnifico Rettore

Prof. Federico Delfino

AVIS REGIONALE LIGURIA

Il Presidente

Dott. Sergio Bertelli